

**CROCE ROSSA ITALIANA**

**REGOLAMENTO ELETTORALE**

**(2 agosto 2005)**

# **PARTE PRIMA**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI**

### **Art. 1**

#### **Indizione delle elezioni**

Le elezioni degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana sono indette con deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale, entro e non oltre 60 giorni dalla cessazione dei mandati.

In sede di prima applicazione le elezioni di cui sopra sono indette con Ordinanza Commissariale entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto.

### **Art. 2**

#### **Elenchi dei titolari dell'elettorato attivo e passivo**

1. Entro 20 giorni dalla data di indizione delle elezioni il Presidente o Commissario del Comitato locale predisporre i seguenti elenchi nominativi dei Soci elettori ed eleggibili e dei Soci attivi:
  - Soci attivi titolari di elettorato attivo, comprendente, i Soci attivi iscritti alla CRI da almeno 24 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio e l'indicazione dell'Unità e della componente volontaristica di appartenenza;
  - Soci attivi titolari di elettorato passivo, comprendente i Soci attivi iscritti alla CRI da almeno 24 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purchè abbiano compiuto la maggiore età. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio con l'indicazione della componente volontaristica di appartenenza. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti i soci che a qualsiasi titolo percepiscano emolumenti dalla Croce Rossa Italiana;
2. Nei capoluoghi di provincia in cui non sia ancora costituito il Comitato locale, alla predisposizione dei predetti elenchi relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati locali esistenti, provvede il Presidente provinciale.
3. Gli elenchi dei Soci attivi titolari di elettorato attivo e passivo saranno trasmessi al Comitato provinciale entro 25 giorni dalla data di indizione delle elezioni e dovranno, nei successivi 5 giorni, essere oggetto di certificazione relativamente all'accertamento del versamento delle quote e da parte dei vertici provinciali delle componenti volontaristiche, in seduta congiunta, relativamente al requisito relativo all'attività.
4. Detti elenchi, entro i due giorni successivi a detta certificazione, devono essere trasmessi all'Ufficio elettorale provinciale e affissi presso gli albi provinciali e gli albi dei Comitati locali di competenza, relativamente ai soci attivi ad essi iscritti.

### **Art. 3**

#### **Ricorsi**

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso all'Ufficio elettorale locale entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'Albo dell'Unità di appartenenza.
2. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 5 giorni, accolto o respinto espressamente è automaticamente accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dall'Ufficio elettorale provinciale entro i successivi 5 giorni.
3. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Unità, all'Ufficio Elettorale regionale che decide in via definitiva nei successivi 3 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
4. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.

### **Art. 4**

#### **Elezioni dei Consigli Direttivi Locali**

1. L'Assemblea locale è convocata dal Presidente del comitato locale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima, affinché provveda contestualmente alla elezione presso il Comitato locale, a scrutinio segreto, delle seguenti cariche:
  - a) Presidente del Comitato Locale da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale;
  - b) sei membri del Consiglio Direttivo da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale;
  - c) delegati all'Assemblea Provinciale di cui all'art. 5;
  - d) delegati all'Assemblea Regionale di cui all'art. 5.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

### **Art. 5**

#### **Elezione dei delegati alle Assemblee Provinciali e Regionali**

1. I delegati di cui alla lettera c) e d) dell'art. 4 sono eletti, con schede distinte, dai soci titolari di elettorato attivo del Comitato locale in un numero massimo corrispondente ad uno ogni cinquanta soci attivi, con arrotondamento per eccesso; il numero dei delegati da eleggere è espressamente indicato nella comunicazione dell'ufficio elettorale locale di cui al successivo art. 9 comma 4.

## **Art. 6**

### **Elezioni dei Consigli Direttivi Provinciali**

1. L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente provinciale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima, affinché provveda contestualmente alla elezione presso il Comitato provinciale, a scrutinio segreto, delle seguenti cariche:
  - a) Presidente Provinciale, da eleggere tra i soci attivi dell'Assemblea provinciale;
  - b) sei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, da eleggere tra i soci attivi dell'Assemblea provinciale.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.

## **Art. 7**

### **Elezioni dei Consigli Direttivi Regionali**

1. L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima, affinché provveda contestualmente alla elezione presso il Comitato regionale, a scrutinio segreto, delle seguenti cariche:
  - a) Presidente Regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione;
  - b) sei membri del Consiglio Direttivo Regionale, da eleggere tra i componenti dell'Assemblea regionale;
  - c) delegati all'Assemblea nazionale da scegliere tra i componenti dell'assemblea regionale, in ragione di 1 membro ogni 1.000 soci attivi della regione, con arrotondamento per eccesso.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.

## **Art. 8**

### **Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale**

1. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente (o Commissario Straordinario), mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima, affinché provveda contestualmente alla elezione presso il Comitato centrale, a scrutinio segreto, delle seguenti cariche:
  - a) Presidente Nazionale, eletto fra i soci attivi della CRI;
  - b) sei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, scelti fra i componenti dell'Assemblea Nazionale.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.

## **Art. 9**

### **Uffici elettorali locali**

1. In ogni Comitato locale entro 20 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 3 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale locale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 4 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale locale può essere disposta dal Presidente o Commissario del Comitato locale.
4. Entro i due giorni successivi all'affissione degli elenchi ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, l'Ufficio elettorale locale affigge all'albo medesimo comunicazione recante il numero di delegati da eleggere alle Assemblee provinciale e regionale sottoscritta dal Presidente dell'ufficio e la trasmette all'Ufficio elettorale provinciale e regionale competente.

## **Art. 10**

### **Uffici elettorali provinciali**

1. In ogni Comitato provinciale entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale provinciale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 6 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale provinciale può essere disposta dal Presidente provinciale.

## **Art. 11**

### **Uffici Elettorali Regionali**

1. In ogni Comitato regionale entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale regionale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 7 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale regionale può essere disposta dal Presidente regionale.
4. Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento, l'Ufficio elettorale regionale affigge all'albo medesimo comunicazione recante il numero di delegati da eleggere all'Assemblea nazionale sottoscritta dal Presidente dell'ufficio e la trasmette all'Ufficio elettorale centrale.

## **Art. 12**

### **Ufficio Elettorale Centrale**

1. Nel Comitato Centrale, entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale (o Commissario Straordinario), un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un Ufficio di segreteria.
2. I membri dell'Ufficio elettorale centrale e dell'Ufficio di segreteria non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 8 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. Ciascuna componente designa, a comporre l'Ufficio elettorale, un membro effettivo e uno supplente; viene inoltre designato un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario.
4. L'Ufficio elettorale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 13**

### **Attività degli Uffici elettorali**

1. Presso ciascun Comitato Locale è istituito un Ufficio elettorale locale.
2. Gli Uffici elettorali locali assolvono alle funzioni di Seggio elettorale.
3. Gli Uffici elettorali provinciali assolvono eccezionalmente alla funzione di Seggio elettorale ove nella provincia non sia costituito alcun Comitato locale, ovvero – relativamente ai soci attivi non iscritti presso alcun Comitato locale – ove non sia ancora costituito il Comitato locale del capoluogo di provincia.
4. Gli Uffici elettorali sono costituiti in Seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione al fine di compiere le operazioni preliminari alla espressione del voto.
5. Ciascun Seggio elettorale, appena insediato, prende in consegna gli esemplari della scheda elettorale ed ogni altro materiale occorrente, comprese le urne per riporvi gli esemplari della scheda elettorale concernente il voto espresso dagli elettori e le cabine nelle quali questi sono tenuti a compiere singolarmente tale operazione.
6. In ciascun Seggio elettorale è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio.
7. Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
8. Per le elezioni di cui agli artt. 4 e 5 l'Ufficio elettorale locale verifica, alle ore 9.30 del primo giorno stabilito per la votazione, la presenza di almeno la metà dei soci attivi. In caso affermativo il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario rinvia la votazione al giorno successivo, con inizio alle ore 10.

Per le elezioni di cui all'art. 6 l'Ufficio elettorale provinciale verifica, alle ore 9.30 del primo giorno stabilito per la votazione, la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso affermativo il Presidente del Seggio elettorale dichiara

aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario convoca l'Assemblea alle ore 9.30 del giorno successivo dove verifica la presenza di un terzo degli aventi diritto. In caso di raggiungimento del quorum il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario il Presidente del seggio dichiara comunque aperta la votazione alle ore 10 ma rimanda la verifica del quorum alla fase di scrutinio.

Per le elezioni di cui all'art. 7 l'Ufficio elettorale regionale verifica, alle ore 9.30 del primo giorno stabilito per la votazione, la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso affermativo il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario convoca l'Assemblea alle ore 9.30 del giorno successivo dove verifica la presenza di un terzo degli aventi diritto. In caso di raggiungimento del quorum il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario il Presidente del seggio dichiara comunque aperta la votazione alle ore 10 ma rimanda la verifica del quorum alla fase di scrutinio.

Per le elezioni di cui all'art. 8 l'Ufficio elettorale centrale verifica, alle ore 9.30 del primo giorno stabilito per la votazione, la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso affermativo il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario convoca l'Assemblea alle ore 9.30 del giorno successivo dove verifica la presenza di un terzo degli aventi diritto. In caso di raggiungimento del quorum il Presidente del Seggio elettorale dichiara aperta la votazione alle ore 10. In caso contrario il Presidente del seggio dichiara comunque aperta la votazione alle ore 10 ma rimanda la verifica del quorum alla fase di scrutinio.

9. Prima dell'inizio della votazione il Seggio elettorale verifica la integrità della chiusura del locale nonché quella della busta contenente gli esemplari della scheda elettorale autenticati ed il loro numero corrispondente a quello degli elettori risultanti dagli elenchi in suo possesso e procede alla chiusura delle urne mediante sigilli contrassegnati dalle firme dei suoi componenti.
10. Di qualunque anomalia riscontrata sarà data notizia all'Ufficio elettorale provinciale competente per gli interventi urgenti, ivi compresa la chiusura anticipata del Seggio, il quale comunicherà tempestivamente via fax ogni elemento all'Ufficio elettorale centrale.
11. Il Presidente del Seggio elettorale, compiute le operazioni di cui al comma 8, dichiara aperta la votazione ed ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
12. Le votazioni rimangono aperte dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala in tale ora.
13. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

## **Art. 14**

### **Presentazione candidature alle cariche di Presidente e consiglieri**

1. La presentazione delle candidature alle cariche di Presidente Regionale e Nazionale deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista, collegata, di candidati alla carica di consiglieri.

Tutte le liste devono contenere un numero di candidati da un minimo di 6 ad un massimo di 15.

Ogni lista di candidati deve presentare il nome e cognome del candidato, il luogo e la data di nascita. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Con la lista devono essere presentate le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica.

Le candidature alla carica di Presidente regionale e relativi consiglieri collegati devono essere sottoscritte da un minimo di 30 soci appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche diverse e ad almeno due province diverse e presentate all'Ufficio elettorale regionale competente per territorio.

Le candidature alla carica di Presidente nazionale e relativi consiglieri collegati devono essere sottoscritte da un minimo di 80 soci appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche diverse e ad almeno tre regioni diverse e presentate all'Ufficio elettorale centrale.

Le liste per l'elezione dei Presidenti regionali e nazionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati delle rispettive assemblee.

2. Le candidature alle cariche di Presidente Locale, Provinciale e relativi consiglieri possono essere singolarmente sottoscritte dai candidati e presentate all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio con la specifica indicazione della carica per la quale ci si intende candidare.

Le candidature alle cariche di Presidente Locale e relativi consiglieri devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 7 giorni dall'affissione all'Albo degli elenchi di cui all'art. 2 comma 4, all'Ufficio elettorale locale competente per territorio.

Le candidature alle cariche di Presidente Provinciale e relativi consiglieri devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati delle Assemblee provinciali.

3. L'Ufficio elettorale territorialmente competente, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione delle candidature e delle liste.
4. Le liste e le candidature sono pubblicate all'albo del competente Comitato entro il giorno successivo al termine utile per la presentazione delle candidature.

## **Art. 15**

### **Presentazione candidature alla carica di delegato.**

1. La presentazione delle candidature alla carica di delegato all'Assemblea Nazionale deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista di candidati alla carica di delegati.

Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore ad 1/3 degli eleggibili, arrotondato per eccesso, e non superiore al numero degli eleggibili.

Ogni lista deve presentare il nome e cognome del candidato, il luogo e la data di nascita. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Con la lista devono essere presentate le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica.

Per la presentazione delle liste per la carica di delegato nazionale queste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta soci attivi e presentate all'Ufficio elettorale regionale competente.

Le liste per le candidature alla carica di delegato nazionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati delle rispettive assemblee regionali.

2. La presentazione delle candidature alla carica di delegato nelle Assemblee Provinciali e regionali possono essere singolarmente sottoscritte dai candidati e presentate all'Ufficio elettorale locale competente per territorio.

Le candidature alla carica di delegato provinciale e regionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'affissione all'Albo degli elenchi di cui all'art. 2 comma 4.

3. L'Ufficio elettorale territorialmente competente, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, ne dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione.
4. Le liste e le candidature sono pubblicate all'albo del competente Comitato entro il giorno successivo al termine utile per la presentazione delle candidature.

## **Art. 16**

### **Espressione del voto**

1. Ogni elettore, al quale, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare autenticato di ciascuna scheda elettorale, esprime il voto nella cabina a ciò predisposta, senza la presenza di alcun'altra persona.
2. L'elettore, impedito in modo assoluto dall'esprimere materialmente il voto per invalidità certificata con apposita attestazione medica e tale da non escludere la capacità di intendere e di volere, può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conforme alla sua indicazione.
3. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un segno dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Per le elezioni dei Presidenti e dei consiglieri Regionali e Nazionali:

- ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato a Presidente e fino a un massimo di quattro preferenze per i candidati a consiglieri, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;
- in caso di espressione del solo voto di preferenza per i consiglieri di una lista il voto si intende validamente espresso per il candidato a Presidente collegato;

- non è consentito il voto disgiunto, ovvero il voto ad un candidato Presidente e ad uno o più candidati consiglieri di una lista non collegata al Presidente prescelto;
- in caso di non chiara espressione del voto di preferenza per i candidati consigliere la preferenza non è valida ma si intende validamente espresso il voto per il candidato Presidente collegato.

Per le elezioni dei Presidenti e dei consiglieri Locali e Provinciali:

- ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato a Presidente e fino a un massimo di tre preferenze per i candidati a consiglieri, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;

Per le elezioni dei delegati all'Assemblea Nazionale:

- ciascun elettore può esprimere un voto per una lista e fino a un massimo di 6 preferenze, tracciando una croce sui nomi stampati della lista e dei candidati prescelti;
- in caso di espressione del solo voto di preferenza per i candidati a delegato di una lista il voto si intende validamente espresso per la lista collegata;
- non è consentito il voto disgiunto, ovvero il voto ad una lista e ad uno o più candidati a delegato di una lista non collegata alla lista prescelta;
- in caso di non chiara espressione del voto di preferenza per i candidati a delegato la preferenza non è valida ma si intende validamente espresso il voto per la lista collegata.

Per le elezioni dei delegati alle Assemblee Provinciali e Regionali:

- ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di 3 preferenze, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;

4. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale contenente il voto da lui espresso ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

## **Art. 17**

### **Chiusura delle votazioni**

1. Il Presidente del Seggio elettorale, dichiarate chiuse al loro termine le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

## **Art. 18**

### **Scrutinio**

1. Il Seggio elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, accerta il numero degli esemplari delle schede elettorali rimaste non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.
2. Il Seggio elettorale, completate le operazioni di cui al comma 1, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute.

3. Qualora presso il Seggio elettorale si svolgano le elezioni per i Consigli Direttivi e per i delegati alle Assemblee, il Presidente del Seggio dà la precedenza nell'ordine di scrutinio alle elezioni dei Consigli Direttivi.
4. Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato dall'urna ed aperto a cura di un componente del seggio elettorale, che lo consegna al Presidente.
5. Il Presidente del Seggio elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati e delle eventuali liste votati.
6. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura dell'altro componente del seggio, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
7. Al termine dello scrutinio di tutte le schede contenute nell'urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto.
8. Per le elezioni di cui all'art. 6, nel caso in cui si voti nel corso della seconda giornata e nella verifica della mattina non fosse stato raggiunto il quorum di un terzo degli aventi diritto, il Seggio elettorale accerta che abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il Presidente del Seggio sospende lo scrutinio e comunica il mancato raggiungimento del quorum all'Ufficio elettorale regionale.

Per le elezioni di cui all'art. 7, nel caso in cui si voti nel corso della seconda giornata e nella verifica della mattina non fosse stato raggiunto il quorum di un terzo degli aventi diritto, il Seggio elettorale accerta che abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il Presidente del Seggio sospende lo scrutinio e comunica il mancato raggiungimento del quorum all'Ufficio elettorale centrale.

Per le elezioni di cui all'art. 8, nel caso in cui si voti nel corso della seconda giornata e nella verifica della mattina non fosse stato raggiunto il quorum di un terzo degli aventi diritto, il Seggio elettorale accerta che abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il Presidente del Seggio annulla lo scrutinio e stabilisce una nuova data di convocazione dell'Assemblea.

## **Art. 19**

### **Verbale delle Operazioni Elettorali locali**

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario del Seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del Seggio elettorale.
3. Una copia del verbale delle operazioni di voto, relativa a ciascuna elezione, può essere affissa all'albo da parte del Presidente del Seggio elettorale.

4. I materiali delle operazioni di voto locali del comma 2, relativi a ciascuna elezione, saranno consegnati dal Presidente del Seggio elettorale locale all'Ufficio elettorale provinciale entro ventiquattro ore.

L'Ufficio elettorale provinciale, verificati i risultati di ciascuno scrutinio a livello locale e decisa l'eventuale assegnazione dei voti contestati, redige un verbale definitivo.

Il plico sigillato contenente tutte le schede elettorali, il prospetto di scrutinio ed il verbale delle operazioni elettorali di ciascun seggio, nonché il verbale delle operazioni assolte dall'Ufficio elettorale provinciale dovrà essere consegnato all'Ufficio elettorale regionale entro settantadue ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.

## **Art. 20**

### **Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri locali.**

1. L'Ufficio elettorale regionale, verificati i risultati dello scrutinio, proclama eletto Presidente il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'Ufficio elettorale regionale definisce inoltre la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.

2. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 7 giorni dal ricevimento degli atti dall'Ufficio elettorale provinciale.
3. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale regionale trasmette i risultati definitivi delle elezioni agli Uffici elettorali provinciali, che provvedono all'affissione presso gli albi provinciali e gli albi dei Comitati locali.

## **Art. 21**

### **Verbale delle Operazioni Elettorali provinciali**

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario del Seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del Seggio elettorale.
3. Una copia del verbale delle operazioni di voto può essere affissa all'albo da parte del Presidente del Seggio elettorale.
4. I materiali delle operazioni di voto provinciali del comma 2 saranno consegnati dal Presidente del Seggio elettorale all'Ufficio elettorale regionale entro settantadue ore dalla chiusura delle urne.

## **Art. 22**

### **Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri provinciali.**

1. L'Ufficio elettorale regionale, verificati i risultati dello scrutinio e decisa l'eventuale assegnazione dei voti contestati, proclama eletto Presidente il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'Ufficio elettorale regionale definisce inoltre la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.

2. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 7 giorni dal ricevimento degli atti dall'Ufficio elettorale provinciale.
3. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale regionale trasmette i risultati definitivi delle elezioni agli Uffici elettorali provinciali, che provvedono all'affissione presso gli albi provinciali.

## **Art. 23**

### **Verbale delle Operazioni Elettorali regionali**

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Una copia del verbale delle operazioni di voto, relativa a ciascuna elezione, può essere affissa all'albo da parte del Presidente del Seggio elettorale.
4. I materiali delle operazioni di voto regionali del comma 2 saranno consegnati all'Ufficio elettorale centrale entro settantadue ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.

## **Art. 24**

### **Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri regionali.**

1. L'Ufficio elettorale centrale, verificati i risultati dello scrutinio e decisa l'eventuale assegnazione dei voti contestati, proclama eletto Presidente regionale il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

Alla lista del candidato eletto alla carica di Presidente vengono assegnati 6 consiglieri, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, che corrispondono al numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.

2. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 7 giorni dal ricevimento degli atti dall'Ufficio elettorale regionale.
3. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale centrale trasmette i risultati definitivi delle elezioni agli Uffici elettorali regionali, che provvedono all'affissione presso gli albi regionali.

#### **Art. 25**

##### **Verbale delle Operazioni Elettorali nazionali**

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del seggio elettorale.

#### **Art. 26**

##### **Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri nazionali**

1. Il seggio elettorale costituito in seno all'Assemblea nazionale, verificati i risultati dello scrutinio e decisa l'eventuale assegnazione dei voti contestati, proclama eletto Presidente nazionale il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. Alla lista del candidato eletto alla carica di Presidente vengono assegnati 6 consiglieri, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, che corrispondono al numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.
3. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale centrale trasmette i risultati definitivi delle elezioni ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali, che provvedono all'affissione presso gli appositi albi.

## **Art. 27**

### **Proclamazione degli eletti alla carica di delegati provinciali e regionali**

1. L'ufficio elettorale regionale:
  - determina la cifra individuale di ogni candidato a delegato, che corrisponde al totale delle preferenze ottenute dal candidato stesso;
  - determina la graduatoria dei candidati, a seconda delle rispettive cifre individuali
  - proclama eletti, nel limite dei posti disponibili, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
2. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 7 giorni dal ricevimento degli atti dall'Ufficio elettorale provinciale.
3. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale regionale trasmette i risultati definitivi delle elezioni agli Uffici elettorali provinciali, che provvedono all'affissione presso gli albi provinciali.

## **Art. 28**

### **Proclamazione degli eletti alla carica di delegati nazionali**

1. L'Ufficio elettorale centrale:
  - determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che corrisponde al totale dei voti validi riportati dalla lista stessa;
  - determina la cifra individuale di ogni candidato a delegato, che corrisponde al totale delle preferenze ottenute dal candidato stesso;
  - determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana;
  - procede al riparto dei posti disponibili tra le liste sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero di posti da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei posti da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale;
  - proclama eletti, nel limite dei posti a cui ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
2. Dopo la proclamazione l'Ufficio elettorale centrale trasmette i risultati definitivi delle elezioni ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali, che provvedono all'affissione presso gli appositi albi.

## **Art. 29**

### **Schede Elettorali**

1. Le schede di votazione sono predisposte seguendo le indicazioni inviate dall'Ufficio elettorale centrale. In particolare:
  - le schede per le elezioni di cui agli art. 4 e 5 del Regolamento sono predisposte dal Comitato Locale;
  - le schede per le elezioni di cui all'art. 6 del Regolamento sono predisposte dal Comitato provinciale;
  - le schede per le elezioni di cui all'art. 8 del Regolamento sono predisposte dal Comitato centrale.

2. Per le elezioni di Presidenti e consiglieri Regionali e Nazionali il voto avviene su un'unica scheda. Quest'ultima reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato a Presidente, i nomi e cognomi dei candidati a consigliere collegati al candidato Presidente. I nomi di ciascun Presidente e dei candidati collegati sono contenuti entro appositi rettangoli.

Per le elezioni di Presidenti e consiglieri Provinciali e Locali il voto avviene su un'unica scheda. Quest'ultima è divisa in due parti: nella parte sinistra, sotto la dicitura "Elezione del Presidente Provinciale" o "Elezione del Presidente Locale", reca il nome ed il cognome dei candidati a Presidente; nella parte destra, sotto la dicitura "Elezione dei consiglieri Provinciali" o "Elezione dei consiglieri Locali", reca il nome ed il cognome dei candidati a consigliere. I nomi di ciascun candidato sono contenuti entro appositi rettangoli.

Per le elezioni dei delegati Nazionali si vota su un'unica scheda. Quest'ultima reca, entro appositi rettangoli, rispettivamente il nome di ciascuna lista ed il nome e cognome dei candidati a delegato collegati alla lista stessa.

Per le elezioni dei delegati Provinciali e Regionali si vota su un'unica scheda. Quest'ultima reca, entro appositi rettangoli, il nome e cognome dei candidati a delegato.

3. Ciascun esemplare della scheda è autenticato da uno dei componenti del Seggio elettorale con l'apposizione della propria firma sulla facciata esterna della stessa.
4. Tutti gli esemplari autenticati sono conservati in busta chiusa, sigillata e firmata lungo i margini di chiusura da tutti i componenti del seggio elettorale.

## **Art. 30**

### **Incompatibilità e sostituzione degli eletti**

1. In merito ai casi di incompatibilità tra cariche si osserva quanto previsto dall'art. 4 della legge 19 gennaio 2005, n. 1.
2. Non è mai consentito il subentro dei non eletti in caso di dimissioni, impedimento o cessazione di cariche monocratiche, in tal caso si provvederà sempre a nuove elezioni. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno degli eletti alle altre cariche di cui al presente regolamento subentra il primo dei non eletti delle liste.
3. I membri di diritto nei consigli locali, provinciali, regionale e centrale sono sostituiti ove perdano per qualsiasi motivo la funzione che costituisce presupposto per il loro inserimento nel consiglio.

### **Art. 31**

#### **Elezioni del Vice Presidente del Comitato Locale**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato locale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

### **Art. 32**

#### **Membri di diritto del Consiglio direttivo locale**

I vertici locali in carica delle componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio direttivo locale.

### **Art. 33**

#### **Elezioni del Vice Presidente del Comitato Provinciale**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato provinciale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

### **Art. 34**

#### **Membri di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale**

I vertici provinciali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

### **Art. 35**

#### **Elezione del Vice Presidente del Comitato Regionale**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato regionale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge tra i suoi membri e su proposta del Presidente, il Vice Presidente.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

### **Art. 36**

#### **Membri di diritto del Consiglio Direttivo Regionale**

I Vertici regionali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

### **Art. 37**

#### **Elezione del Vice Presidente Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto, elegge il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

### **Art. 38**

#### **Membri di diritto dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale**

I Vertici nazionali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 39**

#### **Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Esso è diffuso sul sito internet della Croce Rossa ed è affisso all'Albo del Comitato Centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati provinciali e dei Comitati locali durante il periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni e l'elezione del Presidente Nazionale.

### **Art. 40**

#### **Calendario degli adempimenti elettorali**

Entro 15 giorni dalla data della sua costituzione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, sarà cura dell'Ufficio Elettorale Centrale emanare il calendario delle scadenze elettorali in conformità alla disciplina di cui al presente regolamento.